

**CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA** **NR.10**

**Settore Pulitintolavanderie;Puliture a secco;tintorie;smacchiatricie e stirerie in genere** cod INPS 003  
 dal rinnovo del 3.12.2010 accorpato nel ccnl del CCNL AREA TESSILE MODA CCNL 4.5.22 cod EBAV AP



**CNEL V751**

**Retribuzioni in vigore dall' 1/07/ 2024** **Ct. 10** Confartigianato ANIL  
 Divisore orario 173 CCNL DEL 14.12.17 unificato a livello nazionale "AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA"; non è unificato il CCRL VENETO  
 ERR 0,44 (0,00254) 8,18341 liv2 rif.art.16  
 dal rinnovo CCNL del 3.12.10 conglobati minimi+contigenza+edr 8,53942 liv3 rif.art.16

mensilità 13  
divisore giornaliero 26

C- L		65 Quadri*	5 Imp.Dir.	5 Imp. Inter.	4 Imp. Op.Sp.	3 Imp. Op.Sp.	2 Imp. Op.Q.	1 manovalia durata max 9 mesi
Retribuzione tabellare dal 1.12.2022	M	1924,33	1815,40	1652,09	1524,63	1461,83	1401,79	1325,73
dal 3.12.2010;30.4.08;15.12.05;25.7.14;14.12.17;30.12.17;4.5.22;16.7.24;22.7.24	O	(11,12329)	(10,49354)	(9,54965)	(8,81289)	(8,44988)	(8,10283)	(7,66318)
Ind. di Funzione	M	20,66						
Ind. di Funzione	O							
Ind. di Funzione	M	26,26	24,20	20,06	17,48	15,93	14,38	12,83
Ind. di Funzione	O	(0,15179)	(0,13988)	(0,11935)	(0,10104)	(0,09208)	(0,08312)	(0,07415)
<b>Totale</b>	M	<b>1.971,25</b>	<b>1.839,60</b>	<b>1.672,15</b>	<b>1.542,11</b>	<b>1.477,76</b>	<b>1.416,17</b>	<b>1.338,56</b>
	O				(8,91393)	(8,54197)	(8,18595)	(7,73734)
scatti anzianità 4 biennali;art.45		15,49	12,91	10,85	9,30	8,26	7,75	7,23

\* al personale con qualifica di quadro dal 1.10.1988 è riconosciuta un' indennità di funzione pari a 20,66 euro con assorbimento del superminimo Individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo. Vedi art.119 CCNL del 14.12.2017

**ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.1.1 CCRL 14.12.2016 e s.m.i.(nr.10)**

Ai lavoratori OPERAI,IMPIEGATI,QUADRI (NO APPRENDISTI) In forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto dei settori di cui alla TABELLA dal 1.1.2017 al 31.12.2018. Dal 1.1.2019 al 28.2.2020 in base ad accordo di proroga del 20.12.18, dal 1.3.2020 al 28.2.2021, dal 1.3.2021 al 28.2.2022 (con proroga del 8.3.2021) dal 1.3.2022 al 28.2.2023 con accordo del 21.3.2022 e dal 1.3.2023 al 29.2.2024 con accordo del 21.2.2023, dal 1.3.2024 al 28.2.2025 con accordo del 26.2.2024 viene erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione di tale elemento sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL. Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda.

E.R.T.		ERT		EET (ccrl 2015) fino al 31.8.16		ERT rispetto ad EET	
		mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
		65	27,40	0,15838	41,50	0,23988	-14,10
5	24,60	0,14220	38,00	0,21965	-13,40	-0,07746	
5	20,60	0,11908	33,00	0,19075	-12,40	-0,07168	
4	17,40	0,10058	29,00	0,16763	-11,60	-0,06705	
3	16,00	0,09249	27,20	0,15723	-11,20	-0,06474	
2	14,40	0,08324	25,20	0,14566	-10,80	-0,06243	
1	12,60	0,07283	23,00	0,13295	-10,40	-0,06012	
apprendisti		no	no	no	no	no	no

L'E.R.T. è escluso ai fini del computo del TFR ed include omnicomprensivamente le incidenze su ferie gratifiche e/o tredicesima mensilità. Non detassabile non avendo i requisiti di cui alla L.208/2015 e s.m.i.

**QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.2 CCRL 14.12.2016 e s.m.i. (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE)**

DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS	modalità versamento come quelle per EBAV ( vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)	
	FULL TIME	PAR TIME 50%			EBAV B01	EBAV B01
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 10,00	€ 5,00	DAL 1.1.2017 AL 28.2.2021, dal 1.3.2021 al 28.2.2022 e dal 1.3.2022 al 28.2.2023 e dal 1.3.2023 al 29.2.2024 e dal 1.3.2024 al 28.2.2025	10%	EBAV B01	quota = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300
APPRENDISTI	€ 5,00	€ 5,00		10%	EBAV B01	

QUOTA ANNUA 2024 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 26.2.2024): pari a 2,5 € versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale con il B01 di marzo 2024 per tutti i lavoratori in forza. (per coloro che hanno già operato il versamento con il B01 di gennaio o febbraio 2024 non deve essere ripetuto). Per i nuovi assunti dal 1.3.2024 al 28.2.2025 sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale. Non è riproponibile in caso di part - time. Quota piena anche per apprendisti.

**UNA TANTUM CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA DEL 16.7.2022 nr. 10 lavanderie**

L'una tantum prevista "ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale" è stata fissata per la cifra di 110 euro lordi per i settori dell'area TESSILE MODA ed è erogata in 2 tranches come da tabella che segue.

Spetta solo ai lavoratori in forza al 16.7.2024 e in proporzione alla loro presenza nel periodo scoperto (se nel mese la presenza è pari o superiore a 15gg questa equivale a presenza per l'intero mese).

Il periodo scoperto è il seguente:

**SETTORE TESSILE MODA: DAL 1.1.2023 AL 30.6.2024= 18 MESI**

Al lavoratori cessati spetta per intero con le competenze di fine rapporto nel mese in cui la risoluzione si perfeziona. Per gli apprendisti è pari al 70% dell'importo erogato con le medesime decorrenze.

<b>EROGAZIONE una tantum ccnl 16.7.2024</b>	<b>NON APPRENDISTI</b>	<b>APPRENDISTI (70%)</b>
1 <sup>A</sup> TRANCHE PAGHE SETT.2024	<b>€ 55</b>	<b>€ 38,50</b>
2 <sup>A</sup> TRANCHE PAGHE MARZO 2025	<b>€ 55</b>	<b>€ 38,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 110</b>	<b>€ 77</b>
<b>TASSAZIONE SEPARATA 12 MESI SU 18 RIFERITI ai 2023 EROGATI NEL 2024 E I 6 MESI DEL 2024 EROGATI NEL 2025</b>		
UNA TANTUM CCNL 16.7.2024 IMPORTO MENSILE in caso di riproporzionamento nel periodo di riferimento	NON APPRENDISTI	APPRENDISTI (70%)
	<b>€ 6,11111</b>	<b>4,27778 €</b>

L'UNA TANTUM è ridotta proporzionalmente in caso di: Part-time; militare; FSBA/ Sospensioni per mancanza lavoro.  
E' esclusa dalla base di calcolo del TFR; è comprensiva di ogni istituto retributivo diretto, indiretto, differito di origine legale o contrattuale.  
Viene assorbito quanto eventualmente già corrisposto dalla ditta a titolo di superminimo o AFAC su futuri miglioramenti contrattuali con clausola espressa in tal senso.  
Deve essere erogata per intero anche in caso di dimissioni o licenziamento anticipato rispetto alle due date di pagamento previste nell'ultimo cedolino utile.  
Tassazione separata art. 17, c.1.1, lett. b), TUIR è emolumento tardivo corrisposto in un periodo d'imposta successivo (2024 e 2025) a quello in cui deve intendersi maturata (2023/2024); detto ritardo deriva da causa giuridica, quale il rinnovo del ccnl.L'imposta determinata come da art. 21, commi 1, 3 e 4, TUIR e nota Agenzia Entrate (cfr. Risp. n. 243 del 2021).